



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI ROMA**

**Terza Sezione Civile**

in funzione di

**Sezione specializzata in materia d'impresa**

così composto:

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Dott. Francesco Mannino   | <i>presidente</i>   |
| Dott. Stefano Cardinali   | <i>giudice</i>      |
| Dott.ssa Clelia Buonocore | <i>giudice rel.</i> |

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 45652 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, posta in decisione all'udienza del 16 febbraio 2016 e vertente

TRA

– **SOCIETA' FIDUCIARIA E DI REVISIONE S.p.A.**, con sede in  
Roma,

e **FRANCESCO**, nato a  
, in qualità di fiduciante,  
entrambi elettivamente domiciliati in Roma, alla

che li rappresenta e difende per mandato a  
margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore.

*Attori*

E

**ITALIA s.r.l.**, con sede legale in Roma, alla  
, in persona del Presidente del Consiglio di  
Amministrazione e legale rappresentante p.t.,  
2, presso lo studio  
dell' che la rappresenta e difende per mandato in calce alla  
copia notificata dell'atto di citazione.

*Convenuta*

OGGETTO: Impugnazione di deliberazioni assembleari.

CONCLUSIONI. All'udienza del 16 febbraio 2016 i Procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, nei termini che seguono:

per gli attori: "Voglia, il Tribunale, pronunciare l'annullamento - per conflitto di interessi e/o per eccesso di potere e/o per violazione dei doveri di buona fede e/o per tutte le altre ragioni illustrate in atti - delle deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci della Italia s.r.l. all'adunanza del 4 giugno 2014 ed aventi ad oggetto la determinazione dei compensi dovuti, per l'anno 2014, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e Antonino. Con vittoria di spese di lite”;

per la convenuta: “Piaccia al Tribunale, rigettare integralmente le domande proposte dalla – Società Fiduciaria e di Revisione S.p.A. e dal fiduciante Francesco per tutti i motivi esposti in atti. Con vittoria di spese di lite”;

## **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO**

### **DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato, la – Società Fiduciaria e di Revisione S.p.A. e Francesco, nella rispettiva qualità di intestataria a titolo fiduciario e di fiduciante di una quota di partecipazione rappresentativa del 25% del capitale della Italia s.r.l., impugnavano le deliberazioni con cui l'assemblea dei soci della predetta Italia s.r.l., all'adunanza del 4 giugno 2014, aveva determinato in euro 100.000,00 ciascuno il compenso

dovuto a due dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero

e Antonino.

Gli attori allegavano che

- la Italia s.r.l. era stata costituita nel novembre 2012 e, dunque, non aveva ancora consolidato il suo assetto e la sua posizione sul mercato;
- pertanto, con deliberazione assembleare del 3 luglio 2013 il compenso annuo spettante agli allora due amministratori e Antonino era stato sì fissato in euro 100.000,00, ma con espresso e specifico impegno di provvedere, nel prosieguo, alla relativa rideterminazione – ed eventuale riduzione - alla luce dei risultati dell'attività di impresa, del reale volume di affari e della conseguente importanza ed entità dell'impegno richiesto agli amministratori;
- già nel corso del 2013 era emerso che la società convenuta non avrebbe affatto conseguito i risultati economici programmati e sperati;
- in sede di approvazione del bilancio della Italia s.r.l. relativo all'esercizio 2013 era emerso che detta società aveva riportato perdite per complessivi euro 146.990,00;
- i risultati di esercizio erano stati fortemente influenzati proprio dalla rilevante misura del compenso riconosciuto in favore dei due amministratori e Antonino;
- nonostante il cennato compenso risultasse palesemente eccessivo e sproporzionato, non si era ritenuto di provvedere alla relativa revisione e riduzione, nonostante l'espresso impegno in tal senso;
- ed anzi, l'assemblea dei soci, con le delibere oggetto di impugnazione, aveva confermato, in euro 100.000,00 ciascuno, il compenso dovuto agli amministratori e Antonino anche per l'anno 2014.

Ciò premesso, gli attori, nell'evidenziare i vizi inficianti le cennate delibere, rassegnavano le conclusioni riportate in premessa.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva la Italia s.r.l. che, in via preliminare, eccepiva la carenza di interesse all'impugnazione in capo agli attori, evidenziando che Francesco non aveva inteso partecipare alla ricostituzione del capitale sociale, impostasi a seguito della integrale erosione dello stesso in conseguenza delle perdite riportate nell'esercizio 2013, onde aveva perso la qualità di socio; contestava, poi, nel merito le censure e doglianze di parte avversa, rassegnando le conclusioni richiamate in premessa.

Con separato ricorso la – Società Fiduciaria e di Revisione S.p.A. e

Francesco, nella rispettiva qualità, chiedevano la sospensione degli effetti e dell'esecuzione delle deliberazioni impugnate; tuttavia, all'udienza fissata per la comparizione delle parti nell'ambito del subprocedimento cautelare, rinunciavano alla istanza ex art. 2378, III co., c.c..

Indi, acquisita documentazione conferente ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 16 febbraio 2016 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

\*\*\*\*\*

In apertura di motivazione, atteso che il presente giudizio, volto a far valere l'invalidità di deliberazioni assembleari per vizi riconducibili alle previsioni dei primi due commi dell'art. 2479 *ter* c.c., è stato promosso congiuntamente e con un unico atto sia dalla – Società Fiduciaria e di Revisione S.p.A. che da

Francesco, nella rispettiva qualità di intestataria a titolo fiduciario e di fiduciante di una quota rappresentativa del 25% del capitale sociale della

Italia s.r.l., par d'uopo rammentare che anche di recente la Suprema Corte ha evidenziato che nell'ipotesi di intestazione fiduciaria di azioni o quote, l'esercizio dei diritti e poteri correlati alla titolarità della partecipazione sociale compete al fiduciario (in tal senso, da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, 21 marzo 2016, n. 5507).

Segnatamente, nell'ipotesi di l'intestazione fiduciaria di quote o azioni societarie, nei rapporti esterni – e, dunque, rispetto ai terzi ed alla stessa società delle cui partecipazioni si discute - deve considerarsi socio reale il soggetto fiduciario, intestatario effettivo della quota, in quanto il c.d. *pactum fiduciae* è efficace soltanto nei rapporti interni, tra fiduciante e fiduciario.

E non par superfluo precisare che alle medesime conclusioni – circa la legittimazione del solo fiduciario all'esercizio, con effetto nei confronti della società, dei diritti connessi allo *status* di socio – deve pervenirsi anche nel caso in cui il fiduciante si trovi ad essere rappresentato da una società fiduciaria, istituzionalmente esercente l'attività di amministrazione di beni per conto terzi; ed infatti, sebbene in tale ipotesi non si verifichi un trasferimento della proprietà sostanziale del bene (che permane in capo al fiduciante), tuttavia, per effetto del mandato senza rappresentanza, la società fiduciaria acquisisce la formale titolarità delle quote del fiduciante, ed i terzi – compresa la stessa società delle cui quote si discute - non potranno che far riferimento alla fiduciaria come soggetto legittimato all'esercizio dei diritti sociali.

Pertanto, nel caso di specie, si ha ben ragione di dubitare della originaria legittimazione di Francesco, in qualità di mero fiduciante, a promuovere il presente giudizio di impugnazione, ex art. 2479 *ter*, commi I e II. c.c..

Ad ogni buon conto, va ora rilevato che, per quanto inferibile dalla documentazione prodotta e, peraltro, incontestato tra le parti, nel corso del presente procedimento è venuta meno, in capo alla stessa – Società Fiduciaria e di Revisione S.p.A., la titolarità formale della quota di partecipazione al capitale della Italia s.r.l., precedentemente amministrata e gestita in forza del mandato fiduciario conferitole da Francesco.

Dalla documentazione prodotta risulta, infatti, che

- la Italia s.r.l., costituita con un capitale sociale di euro 110.000,00, nell'esercizio 2013 ha riportato perdite tali da erodere interamente detto capitale;

- a fronte di ciò – e delle ulteriori perdite risultanti dalla situazione patrimoniale al 31 marzo 2014 – in data 20 giugno 2014 si è tenuta l'assemblea straordinaria per l'adozione delle deliberazioni ex art. 2482 *ter c.c.*;
- in tale frangente l'assemblea, con il voto favorevole dei soci portatori congiuntamente di una quota del 75% dell'intero capitale sociale (ed il voto contrario della S.p.A. per la quota gestita su mandato fiduciario di Francesco) ha deliberato *“di ripianare le perdite, di complessivi euro 176.083,00, risultanti dal bilancio al 31.12.2013 e dalla successiva situazione contabile al 31.03.2014, [...] a) per euro 110.000,00 mediante abbattimento del capitale a zero con contestuale delibera di ricostituzione dello stesso ad euro 66.083,00, offrendone la sottoscrizione ai soci in proporzione delle rispettive quote [...] ed assegnando alla società fiduciaria per il 25% ad essa intestato per il quale è stato manifestato voto contrario all'approvazione della delibera, il termine di trenta giorni per manifestare la propria volontà di sottoscrivere la quota di aumento deliberato ad essa ulteriormente spettante [...]; b) di abbattere il capitale ricostituito ad euro 66.083,00 fino ad euro 0”*;
- indi, alla medesima adunanza del 20 giugno 2014, ripianate interamente le perdite, l'assemblea ha deliberato *“di rifinanziare la società con aumento del capitale da euro 0 ad euro 110.000,00 in modo scindibile, aumento da offrire in sottoscrizione ai soci in misura proporzionale alla loro partecipazione al capitale abbattuto [...]”*.

Risulta, poi, pacifico ed incontestato che, nel successivo termine di trenta giorni all'uopo accordato, né la – Società Fiduciaria e di Revisione S.p.A. né, direttamente, il fiduciante hanno inteso sottoscrivere, per tutta o parte della quota di spettanza, il cennato aumento del capitale della Italia s.r.l., già azzerato a copertura delle perdite accertate; dal che discende che gli odierni attori, a distanza di qualche giorno dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, hanno perso definitivamente la rispettiva veste di intestataria a titolo

fiduciario e di fiduciante di quota di partecipazione al capitale della società convenuta.

Tanto comporta, dunque, l'improcedibilità della presente azione per il venir meno di una condizione della stessa ed, in particolare, della legittimazione ad agire in capo al soggetto che tale azione ha introdotto.

In proposito va preliminarmente osservato che le condizioni dell'azione - ivi compresa la legittimazione ad agire - devono sussistere non solo all'atto della proposizione della domanda giudiziale, ma anche al momento della pronuncia.

Va, poi, rimarcato che il giudizio che ci occupa è volto a far valere l'invalidità di deliberazioni assembleari per vizi riconducibili all'ambito di operatività dei primi due commi dell'art. 2479 *ter* c.c., onde la legittimazione all'esercizio di detta azione compete solo ai soggetti specificamente indicati dalla legge e, tra questi, ai soci (purché non abbiano concorso con il loro voto favorevole all'assunzione della medesima deliberazione).

Invero, il principio maggioritario - dal quale è retto il funzionamento dell'assemblea - comporta che ogni socio è tenuto ad accettare le decisioni prese dalla maggioranza, anche contro il suo volere, ma soltanto a condizione che le stesse siano conformi alla legge ed allo statuto. Ove, invece, la deliberazione assembleare risulti viziata, il socio assente o dissenziente può esercitare l'azione di invalidità, senza necessità di dimostrare anche l'esistenza di un proprio specifico interesse ad agire, essendo questo già implicato nella sua stessa qualità di socio.

Tuttavia, il venir meno, in corso di causa, del cennato requisito di legittimazione impedisce al giudice di dichiarare l'invalidità della deliberazione assembleare impugnata; e tanto anche in considerazione del fatto che, con la perdita della qualità di socio, viene meno il potere dell'attore di interloquire sul modo di essere e di operare degli organi sociali, nonché di incidere, attraverso l'annullamento, sugli effetti che la deliberazione impugnata ha prodotto (o è ancora in grado di produrre) nella sfera della società, e di imporre eventualmente agli amministratori di adottare i conseguenti provvedimenti.

Nel senso innanzi indicato ha avuto modo di pronunciarsi, più volte, anche la Suprema Corte la quale ha, altresì, evidenziato che alle medesime conclusioni si perviene anche ove si voglia ritenere, con una certa dottrina, che le disposizioni afferenti i requisiti soggettivi prescritti per l'impugnazione delle deliberazioni assembleari non rilevino sul piano della legittimazione all'azione ma operino sul piano sostanziale, attribuendo (o meno) la titolarità del diritto ad opporsi alla deliberazione non condivisa. Invero, anche l'esistenza del diritto azionato in giudizio deve permanere fino al momento della pronuncia del giudice.

D'altro canto non par superfluo rammentare che, sia pur con specifico riferimento alle società per azioni, a consacrare i principi innanzi richiamati – e da tempo enunciati dalla dottrina e giurisprudenza – è intervenuto il Legislatore della riforma del 2003 che, dopo aver previsto, quale requisito di legittimazione dei soci all'impugnazione delle deliberazioni annullabili, il possesso, anche cumulativo, di tante azioni con diritto di voto che rappresentino almeno l'uno per mille del capitale sociale, nelle società che fanno ricorso al capitale di rischio, ed il cinque per cento nelle altre, ha espressamente previsto che *“fermo restando quanto disposto dall'articolo 111 del codice di procedura civile, qualora nel corso del processo venga meno a seguito di trasferimento per atto tra vivi il richiesto numero delle azioni, il giudice [...] non può pronunciare l'annullamento e provvede sul risarcimento dell'eventuale danno, ove richiesto”*.

Atteso il tenore delle prospettazioni e difese di parte attrice, par d'uopo rammentare che ai principi sopra richiamati fa eccezione unicamente l'ipotesi in cui il venir meno della qualità di socio in capo all'impugnante sia diretta conseguenza proprio dalla deliberazione la cui legittimità egli contesta.

Invero, se l'annullamento della deliberazione può condurre al ripristino della qualità di socio dell'attore, e ciò costituisce una delle ragioni per le quali la deliberazione viene impugnata, sarebbe logicamente incongruo - e si porrebbe insanabilmente in contrasto con i principi enunciati dall'art. 24, I co., della Costituzione - l'addurre come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l'attore assume essere *contra legem* e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti (in tal senso, Cass. Civ., Sez. I, 7 novembre 2008, n. 26842).



Ciò posto, con riferimento alla fattispecie concreta, non è dato in alcun modo ravvisare un rapporto di consequenzialità diretta tra le deliberazioni qui impugnate e la perdita della qualità di socio in capo alla \_\_\_\_\_ – Società Fiduciaria e di Revisione S.p.A., per la quota della \_\_\_\_\_ Italia s.r.l. amministrata su mandato fiduciario di \_\_\_\_\_ Francesco.

Ed infatti in nessun caso la declaratoria della invalidità delle delibere qui impugnate potrebbe comportare il riacquisto della titolarità della quota già intestata fiduciariamente alla \_\_\_\_\_ – Società Fiduciaria e di Revisione S.p.A. per conto di \_\_\_\_\_ Francesco.

D'altro canto, neppure può ritenersi che alla declaratoria della invalidità delle deliberazioni qui in contestazione conseguirebbe il venir meno dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2482 *ter* c.c., all'esito dei quali – ed in conseguenza diretta della scelta di non sottoscrivere, per tutta o parte della quota di spettanza, il deliberato aumento di capitale – è venuta meno la cennata veste di socia in capo alla \_\_\_\_\_ – Società Fiduciaria e di Revisione S.p.A..

Invero – a tacer d'ogni altra considerazione – le deliberazioni ex art. 2482 *ter* c.c., adottate dall'assemblea straordinaria all'adunanza del 20 giugno 2014, si sono imposte in conseguenza di perdite che, già secondo le risultanze del bilancio della \_\_\_\_\_ Italia s.r.l. relativo all'esercizio 2013, erano tali da erodere interamente il capitale sociale; ed è evidente che nessuna diretta influenza, sull'ammontare di dette perdite, possono aver rivestito le delibere qui impugnate, aventi ad oggetto i compensi attribuiti agli amministratori per l'anno 2014.

Va, infine, osservato che, nella pendenza del presente giudizio, Francesco, con missiva del 13 settembre 2014, ha anche rassegnato le dimissioni dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della \_\_\_\_\_ Italia s.r.l. (cfr. allegato n. 46 del fascicolo di parte convenuta).

Pertanto, anche a voler ritenere il Predetto originariamente legittimato a promuovere il presente giudizio nella sua veste di amministratore – e, dunque, a tutela e salvaguardia della legalità dell'azione sociale e dell'interesse della società gestita – è indubbio che *medio tempore* sia venuto meno anche tale presupposto di legittimazione (che, invero, \_\_\_\_\_ Francesco neppure ha invocato).

In definitiva, dunque, nella fattispecie concreta non è dato vagliare e definire nel merito la spiegata impugnazione delle deliberazioni adottate dall'assemblea ordinaria della Italia s.r.l. all'adunanza del 4 giugno 2014, e deve, invece, dichiararsi l'improcedibilità della presente azione, atteso che nel corso del procedimento è venuta meno una condizione della stessa, ovvero la qualità di intestataria, in capo alla – Società Fiduciaria e di Revisione S.p.A., su mandato fiduciario di Francesco, di quota di partecipazione al capitale della Italia s.r.l., e, quindi, della veste di socio rilevante come requisito soggettivo di legittimazione.

Ritiene, infine, il Tribunale che sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali, tenuto conto della peculiarità delle vicende dedotte in lite e delle ragioni della presente decisione.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia d'impresa, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al N. 45652/2014 R.G., così provvede:

- Dichiarare improcedibile l'azione promossa dalla – Società Fiduciaria e di Revisione S.p.A. e da Francesco, nella rispettiva qualità, volta a far valere l'invalidità delle deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci della Italia s.r.l. all'adunanza del 4 giugno 2014.
- Dispone l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2016, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile del Tribunale.

Il Giudice estensore  
Clelia Buonocore

Il Presidente  
Francesco Mannino